



LA VOCE dell'**AGORA**



Periodico di attualità, informazione e aggiornamento dei Palazzi di Giustizia del Piemonte

Giudici e periti o periti giudici?

di **Tommaso Servetto**

I noti fatti di Bibbiano, cioè la vicenda relativa all'affidamento di bambini ritenuti maltrattati o abusati, ha scoperto una pentola in cui da anni bolle la giustizia.

Mi riferisco a tutti i casi in cui per decidere una causa, sia civile che penale, il giudice deve ricorrere all'ausilio di consulenti specializzati nella materia che è oggetto del processo.

I casi sono tanti: si pensi alla colpa medica, al sinistro stradale, all'incidente sul lavoro, al valutazione di bilanci e documentazione contabile alle perizie psichiatriche e comportamentali, alla valutazione di attività artigianali e professionali e molto altro ancora.

In tutti i casi in cui occorre sentire il parere e acquisire dai periti specifiche cognizioni tecniche i periti o i consulenti diventano il vero giudice e la causa sarà decisa sulla base delle valutazioni di questi ultimi, che diventano oro colato, nulla potendo fare diversamente il difensore.

Dal 1982, cioè da quando ho indossato la toga per la prima volta, continuo a ripetermi che così non va bene perché sono cresciuto

con la convinzione che la giustizia sia amministrata e fatta da un giudice ma troppo volte ho dovuto constatare che in realtà l'ispiratore della sentenza è un geometra, un medico o un assistente sociale.

Mi conforta il fatto che non sono solo a pensarlo e, di recente, ho letto un'intervista di un magistrato fiorentino che ho avuto l'onore e il piacere di conoscere quando esercitava a Torino, il Dott. Marco Bouchard, che a Repubblica dichiarava: *"Noi continuiamo a lavorare con il principio che il giudice è perito dei periti, ma la verità è che non lo è mai stato: in qualunque processo, dagli incidenti agli omicidi, i magistrati si affidano alla competenza tecnica di un esperto. E sono dell'idea che proprio su questo punto si debba lavorare per migliorare"*.

Ecco, migliorare ma come? Il Dott. Bouchard propone una competenza specifica del magistrato nei vari settori della scienza ma, mi pare, francamente un'utopia. Non si può pretendere che un laureato in legge sia anche esperto in ingegneria o epidemiologia come non lo sono gli avvocati che, anch'essi,

si affidano, caso per caso, al loro consulente.

Però qualcosa si può e si deve fare per evitare che soggetti estranei al mondo giurisdizionale e privi della cultura della GIUSTIZIA (il maiuscolo non è un caso) si ingeriscano e decidano la causa secondo la loro coscienza o, peggio sarebbe, per favorire un amico o un collega approfittando del fatto che tanto chi giudica non ha gli strumenti conoscitivi per contraddirlo.

La normativa regolamentare sugli incarichi ai consulenti già prevede che debba esserci una rotazione nei consulenti e che, salvo in casi eccezionali, non possano essere conferiti incarichi a chi non è iscritto all'albo dei consulenti presso il Tribunale, ma si potrebbe fare di più.

Penso ad esempio ad una rotazione continua con dei turni predefiniti come succede per la nomina del difensore d'ufficio evitando così un rapporto "ossidato" col giudice e un arricchimento dei pochi privilegiati.

Si eviterebbe così che il giudice, affidandosi sempre agli stessi consulenti, riponga in loro

ANNO IX N. 4 - OTTOBRE 2019 In questo numero

■ Penale

- Codice Rosso **Pagina 2**
- Alcoltest **Pagina 3**
- Massime **Pagg. 2-3**

■ Civile

- Impianto di riscaldamento **Pagina 4**
- Risarcimento parentale **Pagina 4**
- Massime **Pagina 4**

un tale affidamento da sminuire il senso critico e di confronto con le opinioni dei consulenti delle altre parti.

E sì, quello che spesso manca è il confronto con le diverse valutazioni degli esperti delle altre parti perché il consulente del giudice è il vero e proprio "oracolo".

Non si può pensare che il consulente dell'avvocato sia prezzolato solo per dire ciò che conviene alla difesa; anche gli avvocati si avvalgono di consulenti seri, scrupolosi, e coscienti che troppo spesso anziché essere valutati sono bellamente ignorati solo perché dall'altra parte "l'oracolo" dissente. Per

tornare all'origine di queste mie riflessioni, Bibbiano come Torino insegnano che non sempre il perito del giudice ha ragione e sarebbe utile, come ogni tanto qualche giudice fa, un confronto tra i periti davanti a lui.

Troppo sovente ci capita di leggere sentenze che contengono affermazioni del tipo: "il perito ha così ricostruito", dimenticando che il perito è una voce, una campana, nel processo non la verità e mio nonno mi insegnava che: *"chi ch'a sent mach na ciòca a sent mach un sòn"* (Chi sente solo una campana sente solo un suono; cioè una versione parziale dei fatti).

Messa alla prova e riqualificazione giuridica del fatto

di **Roberta Maccia**

Co. Cost. Sent. 29.5.2019 n. 131

La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 464 bis comma 2° e 521 comma 1° c.p.p., sollevate con riferimento agli articoli 3 e 24 comma 2° Cost. dal GUP del Tribunale ordinario di Catania, nella parte in cui tali disposizioni non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, su sollecitazione dell'imputato, il fatto di reato venga diversamente qualificato dal giudice, così da rientrare in uno dei casi di

cui all'art. 168 bis comma 1° c.p. per il quale è consentita la messa alla prova.

Peraltro la Corte Costituzionale, prendendo spunto da un recente orientamento della Suprema Corte (Cass. Pen., sez. IV, 18.9.2018 n. 44888 e Cass. Pen., sez. III, 15.2.2018 n. 29622), rileva che se il giudice di appello, investito dell'impugnazione contro una sentenza di condanna resa in sede di giudizio abbreviato, può ammettere l'imputato alla sospensione del processo con messa alla prova laddove ritenga ingiustificato il diniego opposto dal giudice di primo grado, a fortiori una tale possibilità deve essere riconosciuta allo stesso giudice di primo

grado laddove, in esito al giudizio e sulla base della riqualificazione giuridica del fatto contestato, rilevi che il proprio precedente diniego era ingiustificato, sempre che l'imputato abbia richiesto il beneficio entro i termini indicati dall'art. 464 bis, comma 2° c.p.p.

La decisione qui segnalata si pone decisamente in linea con una recente pronuncia, nella quale Corte costituzionale ha sottolineato la incoerenza con il diritto di difesa di qualsiasi preclusione che ne limiti l'esercizio concreto, tutte le volte in cui il sistema ammetta una modifica del titolo dell'accusa in sede dibattimentale (Co. Cost. n. 82 del 2019).

Il codice rosso: il legislatore mostra i muscoli ...sulla carta

di Flavio Campagna

Con la legge n. 69 del 19 luglio 2019 il legislatore, oltre a puntare su un generalizzato inasprimento delle pene per combattere il dilagare di violenze, maltrattamenti e femminicidi, agisce sul "fattore tempo" come elemento determinante per scongiurare l'esito irreparabile che, ormai con cadenza quotidiana, viene riportato dalle cronache.

Viene prevista un'accelerazione per l'avvio del procedimento penale per giungere più celermente all'adozione di eventuali provvedimenti di protezione delle vittime. Nei casi di violenza domestica e di genere, la polizia giudiziaria, acquisita la notizia di reato, dovrà riferire immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale; il pubblico ministero, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, dovrà assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato (termine prorogabile solamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini); gli atti d'indagine delegati dal pubblico ministero alla polizia giudiziaria devono avvenire senza ritardo.

Viene modificata la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, consentendo al giudice di garantirne il rispetto anche per il tramite del cd. braccialetto elettronico.

Nel codice penale vengono inseriti ben 4 nuovi reati:

1) il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (cd. revenge porn);

2) il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso (se si

provoca la morte della vittima, la pena è l'erogastolo);

3) il reato di costrizione o induzione al matrimonio (si procede anche quando il fatto è commesso all'estero da o in danno di un cittadino italiano o di uno straniero residente in Italia);

4) diventa reato anche la violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L'ultima nuova figura di delitto è una novità assoluta nel panorama delle misure cautelari atteso che, sino ad ora, solo la violazione delle misure privative della libertà costituiva reato. Ed è una novità di cui si poteva francamente fare a meno atteso che la violazione della misura aveva già una sanzione: quella processuale del suo aggravamento. Ove poi si pensi che siamo di fronte ad un reato a citazione diretta ovvero con tempi di fissazione del processo

inevitabilmente lunghi, ecco che la novità normativa si trasforma nell'ennesimo inutile intasamento della azione giudiziaria, un po' demagogica e molto slegata dalla realtà di ciò che accade nei nostri uffici giudiziari.

Lo stesso giudizio mi sento di dare nei confronti di altre due novità: la possibilità di applicazione della misura di prevenzione nel caso di delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi e l'aver subordinato, nel caso di condanna per i delitti da "codice rosso", la concessione della sospensione condizionale alla "partecipazione a specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati".

La violenza nei confronti delle donne non è problema che si risolve mettendo tutti in carcere, anche se per l'incolumità delle vittime questo serve. La

prare tutte le chiamate in entrata ed in uscita effettuate dalla consorte.

CONCORSO IN DIFFAMAZIONE PER IL BLOGGER CHE NON RIMUOVE I COMMENTI OFFENSIVI

Cass. Pen., Sez. V, sent. 20.3.2019, n. 12546

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha confermato la penale responsabilità del gestore di un blog online per il reato di diffamazione aggravata dal "mezzo pubblicitario" ex art. 595, co. 3, c.p.

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto responsabile il blogger a titolo concorsuale ex art. 110 c.p. con il soggetto che materialmente aveva redatto il dato diffamatorio, in quanto il primo non si era adoperato alla rimozione dei contenuti denigratori ma, anzi, se ne era riappropriato.

In particolare, i Giudici hanno sottolineato come tale responsabilità non derivi da una particolare qualifica del blogger, il quale non può essere assimilato al direttore di una testata giornalistica per assenza del requisito della professionalità, né dall'assunzione di una posizione di garanzia ex art. 40 cpv. c.p.a titolo di responsabilità commissiva per omissione, in quanto è assente qualsiasi obbligo giuridico di impedire l'evento.

soluzione non è nemmeno solo nelle aule di giustizia; è questione culturale e di competenza generale, di tutti gli operatori. La velocizzazione della procedura e la tutela

concreta delle donne sono due cose diverse. Ed in ogni caso sono necessarie risorse umane ed economiche che, ad oggi, il sistema giustizia non è in grado di assicurare.

MASSIME PENALI a cura di Alessio Pergola

TECNOLOGIA E GELOSIA: PENE SEVERE PER CHI INSTALLA IL PROGRAMMA SPY-SOFTWARE

Cass. Pen., Sez. V, sent. 5.4.2019, n. 15071

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha fornito una interpretazione estensiva e conforme al diritto vivente del concetto di "apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti" di cui all'art. 617-bis c.p., idonei ad intercettare o captare comunicazioni e conversazioni sul telefono cellulare altrui.

Tra questi, affermano i Giudici, deve rientrarvi anche l'uso di programmi informatici installati occultamente sul cellulare della vittima, il cui fine è quello di captare abusivamente il traffico telefonico da questa generato.

Tale conclusione si imporrebbe alla luce della "categoria aperta" descritta dal Legislatore, evidentemente suscettibile di essere implementata per effetto delle innovazioni tecnologiche che, nel tempo, consentono di realizzare gli scopi vietati dalla legge.

Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto penalmente rilevante ai sensi dell'art. 617-bis c.p., la condotta di un marito che, per spiare le conversazioni della moglie, installava sul dispositivo di quest'ultima un programma denominato spy-software che lo rendeva in grado di ca-



Notiziario bimestrale di informazione giuridica locale registrato presso il Tribunale di Torino n. 5408 del 23/06/2000

Publicato on-line sul sito web: www.legalitorino.it

Redazione: Studio Legale Servetto Peyra Pavarini e Associati
Piazza Statuto 14, 10122 Torino
e-mail: info@legalitorino.it

Stampa: CASTELLO S.R.L. - Via Regio Parco 91
Settimo Torinese

Editore Tommaso Servetto

Direttore Responsabile Paola Zanolli

Caporedattore Roberta Maccia

Comitato di Redazione

Edda Barbero - Flavio Campagna - Marino Careglio
Chiara Cogno - Roberto Giordano
Giulia Elena Mondino - Paolo Pavarini
Alessio Pergola - Laura Peyra - Cristina Zaccaria

Corrispondenti locali

Claudio Bossi - Marco Ivaldi - Marco Marchioni
Piermarco Morra - Massimo Mussato
Nilo Rebecchi - Marco Romanello
Massimiliano Sfolcini - Massimiliano Vallosio

Tutti i diritti riservati a 'La Voce dell'Agorà'

Alcoltest: spetta al pubblico ministero fornire la prova del regolare funzionamento dell'etilometro, della sua omologazione e della sua corretta revisione

di Marino Careglio

**Cass. Pen., sez. IV,
sent. 19.9.2019
n. 38618**

La Corte di Cassazione penale, con una pronuncia depositata in data 19 settembre 2019, ha modificato il tradizionale orientamento seguito finora in materia di guida in stato ebbrezza, con il quale è stato sempre ribadito l'onere in capo alla difesa dell'imputato, allorché l'alcoltest risulti positivo, di fornire prova contraria a detto accertamento non essendo sufficiente la mera allegazione di difettosità o assenza di omologazione dell'apparecchio. Si aggiungeva altresì che la disciplina di settore si limitava a indicare le verifiche alle quali gli etilometri dovevano essere sottoposti, ma non prevedeva nessun divieto la cui violazione determinasse l'inutilizzabilità delle prove acquisite.

La giurisprudenza di legittimità penale af-

ferma invece ora che spetta al Pubblico Ministero dimostrare il corretto funzionamento dell'etilometro, la sua omologazione e regolare corretta sottoposizione a revisione periodica. Tale novità, peraltro conforme al principio di carattere generale secondo cui spetta alla pubblica accusa provare i fatti costitutivi del reato, si inserisce in un nuovo indirizzo che ha preso le mosse dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 29 aprile 2015 in materia di autovelox, che ha dichiarato la parziale illegittimità dell'art. 45, co. 6, D. Lgs 285 del 1992, nella parte in cui non prevedeva che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità fossero sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura, e che ha trovato ulteriore e decisiva linfa nella giurisprudenza

della Cassazione civile (cfr. Sez. 6 civ., ord. n. 1921 del 21.1.19), secondo cui il verbale di accertamento effettuato mediante etilometro deve contenere l'attestazione della verifiche strumentali richieste dalla legge e l'onere della prova del completo espletamento di tali attività strumentali grava, nel giudizio di opposizione, sulla P.A. poiché concerne il fatto costitutivo della pretesa sanzionatoria.

La giurisprudenza penale si allinea quindi ai principi espressi dalle altre Corti, in quanto, tra l'altro, "in caso contrario, si creerebbe un'evidente ed irragionevole distonia - e in particolare tra i settori civile, amministrativo e penale - nella parte in cui l'onere della prova del funzionamento dell'etilometro spetterebbe alla pubblica amministrazione in sede civile e all'imputato in sede penale".

MASSIME PENALI

di Edda Barbero

BANCAROTTA DOCUMENTALE: OCCORRE IL DOLO SPECIFICO

**Cass. pen. Sez. V,
sent. 18.7.2019 n. 32001**

Con la sentenza indicata in epigrafe la Suprema Corte di Cassazione affronta la problematica relativa al differente atteggiamento psicologico che contraddistingue le due fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta di cui all'art. 216 comma 1 n. 2) L.Fall.

In particolare i Giudici evidenziano che l'omessa tenuta, la sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili richiede, sotto il profilo soggettivo, il dolo specifico da ravvisarsi nel fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori.

La sussistenza del qualificato elemento soggettivo deve essere motivato in sentenza.

Per contro, ove le irregolarità nella tenuta delle scritture contabili siano tali da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari della società fallita, è bastevole la prova del solo dolo generico consistente nella "coscienza e volontà" di realizzare detta oggettiva impossibilità.

MASSIME PENALI a cura di Roberto Giordano

RAPINA IMPROPRIA E DUBBI DI COSTITUZIONALITA'

**Ord. 9.5.2019 Tribunale di Torino,
Sez. III penale (dott. P. Gallo)**

Con il provvedimento in oggetto, il Tribunale di Torino ha sollevato questione di incostituzionalità con riferimento al reato di cui all'art. 628, comma 2, codice penale in quanto si porrebbe in contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost., laddove prevede la medesima cornice edittale nel caso di rapina propria e in quello di rapina impropria, così trattando con la medesima severità condotte di diversa gravità ed allarme sociale.

Il Tribunale ha rilevato che, nel caso della rapina impropria, il fatto che la violenza segua alla sottrazione e non la preceda (come invece nel caso della rapina propria), non possa essere considerato un elemento irrilevante dal punto di vista criminologico, quanto a struttura oggettiva del reato e intensità del dolo e capacità a delinquere.

Inoltre, la norma in questione violerebbe il c.d. "principio di offensività" di cui all'art. 25, comma 2, Cost. Tale principio, come è noto, implica la necessità di un trattamento penale differenziato per fatti diversi e, a monte, la necessità di distinguere, in sede di redazione delle norme penali incriminatrici, i vari fenomeni delittuosi per le loro oggettive caratteristiche di lesività o pericolosità. Il nostro ordinamento, secondo il Tribunale di Torino, non ha alcun bisogno della disposizione di cui all'art. 628, comma 2, c.p., in quanto una prudente applicazione delle norme che disciplinano, da una parte le ipotesi di furto, e dall'altra quelle in tema di violenza e minaccia, assicurano comunque un trattamento sanzionatorio equo.

In ultimo, il Giudice torinese ha ritenuto la norma in questione contrastante con l'art. 27 Cost., in quanto il minimo edittale previsto attualmente dal dettato normativo pari ad anni 4 di reclusione (oltre la multa), soprattutto in caso di condotte di lievissima entità, non può essere considerato una ri-

sposta sanzionatoria adeguata e proporzionata alla effettiva gravità del reato commesso.

PARTICOLARE TENUITA' DEL FATTO: I PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ISCRITTI NEL CASELLARIO, MA NON NEL CERTIFICATO PENALE

**Cass., Sez. Unite, sent. n. 38954,
depositata il 24.9. 2019**

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza in oggetto erano state chiamate a risolvere il seguente contrasto interpretativo: «se il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto a norma dell'art. 131-bis cod. pen. sia soggetto all'iscrizione nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. f), d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313».

Il Supremo Collegio ha affermato, con la sentenza in oggetto, il principio di diritto per cui il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, fermo restando che non ne deve essere fatta menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell'interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione.

Come è noto, infatti, l'art. 131 bis c.p. esclude la punibilità per alcuni reati di modesto allarme sociale, quando per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa risulti di particolare tenuità e il comportamento risulti non abituale.

Secondo la Corte di Cassazione, pertanto, l'iscrizione nel casellario giudiziale, anche nel caso di provvedimento di archiviazione, assolve esclusivamente alla funzione di memorizzazione dell'adozione del provvedimento, indispensabile al fine di consentire al circuito giudiziario l'immediata conoscibilità di un'eventuale abitudine del comportamento e, così, poter rendere concretamente operativo il relativo effetto ostativo.

Il distacco dall'impianto di riscaldamento può costare molto caro

di Laura Peyra

Due recenti sentenze dei Tribunali di Savona (n. 111/19) e di Roma (n. 7568/19) hanno ulteriormente chiarito quali sono gli oneri che permangono comunque a carico del condòmino che si distacca dall'impianto di riscaldamento condominiale.

Premesso che, come ribadisce la sentenza del Tribunale di Roma, il condòmino può legittimamente rinunciare all'uso del riscaldamento centralizzato e distaccare la sua unità

dall'impianto comune senza necessità di autorizzazione o approvazione degli altri condòmini, entrambe le menzionate decisioni richiamano la nota distinzione tra consumi volontari (cosiddetti consumi effettivi) e consumi involontari. Questi ultimi sono quelli indipendenti dall'azione dell'utente e, cioè, legati principalmente alle dispersioni di calore della rete di distribuzione, ai consumi relativi alle parti comuni ed ai costi per la manutenzione e

gestione dell'impianto.

Quindi, anche il condòmino distaccato o che, comunque, non usufruisce del riscaldamento, deve continuare a contribuire alle spese per i consumi involontari, dal momento che, altrimenti, vi sarebbe un incremento dei costi sostenuti dagli altri condòmini, con la conseguenza che verrebbe meno una delle condizioni essenziali per il distacco, richieste dall'art. 1118 c.c.

Occorre infatti considerare che anche coloro che non scaldano la propria unità beneficiano di fatto degli effetti della dispersione del calore erogato nelle unità contigue ed inoltre la messa ed il mantenimento in funzione dell'impianto centralizzato comporta l'immissione di acqua calda non solo nelle tubazioni e nei radiatori interni alle unità immobiliari ma anche nelle tubazioni comuni.

Ma le sentenze in oggetto statuiscano che anche ulteriori costi debbano essere ripartiti tra tutti i condòmini, anche quelli distaccatisi dall'impianto, tra i quali le spese derivanti dall'incarico a professionisti chiamati a dare attuazione al D.lgs. n. 102 del 2016 (com'è avvenuto nei casi esaminati) quali le spese per la messa a norma dell'impianto, le spese del progettista, dell'eventuale direttore lavori, del tecnico per i calcoli della UNI 10200.

Ed inoltre, sempre in tema di sopportazione dei costi di professioni-

FINALMENTE UN PO' DI CHIAREZZA SULL'INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE NELLA GARANZIA PER VIZI DELLA COSA

di Cristina Zaccaria

Cass. Civ., Sezioni Unite, sent. 11.7. 2019 n. 18672

Le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18672/2019 hanno risolto un importante contrasto riguardante il valore della denuncia dei vizi riscontrati dal compratore nel bene acquistato.

L'acquirente infatti è tenuto a denunciare, entro otto giorni dalla scoperta, i vizi del bene al venditore ed, entro il termine di un anno dalla consegna del medesimo, deve iniziare la causa per ottenere la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto a causa dei vizi lamentati.

Qualora la causa non sia iniziata nel termine di un anno dalla consegna del bene il diritto dell'acquirente è prescritto.

Con la sentenza indicata le Sezioni Unite hanno stabilito che la lettera raccomandata con la quale il compratore comunica/denuncia al venditore i vizi riscontrati è idonea ad interrompere anche il termine annuale per iniziare la causa: ciò sta a significare che il termine di un anno inizia a decorrere nuovamente da quando il venditore riceve la contestazione dei vizi.

Nella parte motiva della pronuncia indicata viene evidenziato che da quando il venditore riceve la contestazione dei vizi deve attivarsi per risolvere la questione e la risoluzione adottata dalle Sezioni Unite deve essere intesa come incentivo a definire la vertenza in via stragiudiziale.

sti e consulente tecnici, la sentenza del Tribunale di Roma pone pro quota anche a carico del condòmino che ha legittimamente operato il distacco dall'impianto di riscaldamento, le spese delle consulenze tecniche d'ufficio espletate nel processo sulla base della considerazione che l'accertamento dell'assenza di pregiudizi all'impianto derivanti dal distacco e la determinazione della quota di

contribuzione alle spese di gestione presupponeva gli accertamenti tecnici eseguiti per la prima volta e nel pieno contraddittorio, solo in sede giudiziale

Sarà dunque necessario valutare attentamente la convenienza della operazione di distacco dall'impianto di riscaldamento condominiale alla luce della menzionata giurisprudenza oltre che della normativa vigente.

IL MANTENIMENTO AI FIGLI ANCHE TRENTENNI E' DOVUTO SE IL GUADAGNO NON CONSENTE L'AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA

di Chiara Cogno

Co. Cass. ord. 17/7/2019, n. 19135/2019

La Suprema Corte ha rigettato il ricorso con il quale il padre impugnava la decisione dei giudici di merito che lo condannava a corrispondere il contributo nel mantenimento alla figlia trentenne, avvocato.

Nel caso di specie infatti la Corte d'Appello aveva accertato che la ragazza, completato il percorso di studi e iniziata l'attività professionale, percepiva introiti che non la rendevano economicamente autosufficiente, ovvero aveva rigorosamente espletato quegli accertamenti di fatto sulla situazione della giovane professionista con riguardo alla complessiva condotta personale tenuta.

Nel confermare l'obbligo del padre al versamento dell'assegno mensile la Corte di Cassazione ha rammentato che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e misura e dunque il ricorrente avrebbe potuto riproporre la domanda di revoca del contributo all'esito del presumibile raggiungimento da parte della figlia di un livello reddituale tale da consentirle l'indipendenza.

Spetta il risarcimento ai congiunti di chi ha riportato gravi lesioni

di Chiara Cogno

Tribunale di Roma, 25/6/2019, protocollo n. 9105

Il Tribunale di Roma ha pubblicato le nuove tabelle per il calcolo del danno biologico valide per il 2019, nonostante più volte la Corte di Cassazione abbia dichiarato che le tabelle da utilizzare per il calcolo del danno biologico sono quelle di Milano. Ed anche quest'anno resta la differenza con le tabelle di Milano, i cui importi sono inferiori.

Una delle principali novità è la previsione di una specifica tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale riflesso a favore dei congiunti della vittima, ovvero il danno consistente nello

sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto parentale. Trattasi di danno non patrimoniale iure proprio del congiunto il quale è ristorabile in caso non solo di perdita ma anche di mera lesione del rapporto parentale. Tale voce di danno, secondo il Tribunale di Roma, comprende sia il danno morale (inteso come dolore e patimento) sia il danno dinamico-relazionale (inteso come modificazione peggiorativa delle relazioni di vita). Per ciascuna delle suddette componenti del danno viene previsto un diverso importo: 1) un importo per il danno "interiore"; 2) un im-

porto per la presenza del diritto all'assistenza per il congiunto. Quest'ultimo si concretizza o attraverso sussidi pubblici (ad esempio, l'indennità di accompagnamento), o attraverso il riconoscimento del risarcimento per la fruizione di un'assistenza per il futuro. Inoltre, sempre con riferimento a quest'ultima componente di danno, si precisa che tale voce di danno spetta solo al congiunto che sia effettivamente gravato dall'obbligo di assistenza del danneggiato.

Naturalmente, i valori indicati nelle tabelle non sono tassativi ma, al contrario, restano soggetti alla personalizzazione del danno, che il Giudice dovrà applicare esaminando il caso concreto.